

all'art. 21 dell'Accordo economico 16 giugno 1946, riguardante il personale delle Agenzie in temporanea gestione economica, ne estendeva il contenuto alle sei grandi Agenzie. In sostanza l'art. 21 citato prevedeva che la inapplicabile o anche l'applicazione parziale degli obblighi assunti dagli Agenti verso il personale delle Agenzie appaltate, costituiva causa di revoca del mandato. Sulla validità di questa garanzia assunta dal Direttore generale dell'epoca, non conosciuta dal Consiglio dell'I.M.G., è già stato diffusamente discusso. Sta di fatto che l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo 21 giugno 1947 diede luogo a varie controversie e che, per lo meno, risultarono opinabili le modalità di applicazione, tanto che si ricorse al lodo arbitrale del 14 novembre 1951, che, nel fare una disamina degli Accordi in vigore, rimise in definitiva a nuovi accordi delle Parti il contemporaneo dei criteri di applicazione. Da tutto ciò nasce la presente vertenza per l'estensione al personale delle sei grandi Agenzie dei miglioramenti economici realizzati nel corrente anno dal personale delle Imprese. Ora, per